



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 182, comma 3-bis del D.Lgs. N° 42/2004,

VISTI gli articoli 181, comma 1-ter e comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004, come aggiunti dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

VISTA la nota n. 920 del 15/03/2005, con la quale sono state riportate direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ec art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 96151 del 11/11/2009 del Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/03/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167;

VISTA la L.R. n. 4 del 17 marzo 2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18 marzo 2016;

VISTA la nota prot. n.6486 dell'8/2/2016, con la quale si è provveduto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, a comunicare alla Sig.ra Pedi Maria, l'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, relativo al provvedimento prot. n. 1278-VIII del 24/01/2012, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

VISTO l'art. 142 lettera " g " del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in virtù del quale sono stati dichiarati di interesse paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

VISTA la nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta **Pedi Maria**, ha eseguito nel comune di Caltagirone (CT), Contrada Piano Chiesa – Frazione Santo Pietro, foglio di mappa 288, particella 78, opere abusive consistenti in realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo;

CONSIDERATO che l'opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n° 157/2006, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i., ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- i fronti esterni del fabbricato vengano rivestiti con intonaco tradizionale con colorazione tenue;
- la copertura venga realizzata con manto in coppi siciliani e con pendenza del 30%, così come indicato negli elaborati tecnici;

CONSIDERATO che, l'opera abusiva di che trattasi può essere sanata ai sensi dell'art. 182, comma 3-bis del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto l'istanza di sanatoria è stata presentata entro il 30/04/2004, al Comune di Caltagirone (CT);

VISTA la nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed

Ambientali di Catania , dichiara che il Comune di Caltagirone – Settore VI – con nota prot. n. 35095 del 3/07/2007, attesta che in data 27/01/2003, con protocollo 4678, la Ditta ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per le opere in oggetto, e quindi in data antecedente al 30 aprile 2004;

VISTA la nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania , dichiara che il Comune di Caltagirone – Settore VI – con nota prot. n. 35095 del 3/07/2007, nella medesima nota ha reso noto che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 15/03/2007 ha dato esito favorevole all'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01;

VISTA la nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania , dichiara che con l'istanza prot. n. 21802 in data 3/11/2011, la ditta ha richiesto : *autorizzazione paesaggistica in sanatoria per il fabbricato ad uso agricolo, ad un piano fuori terra, realizzato nella frazione di Santo Pietro, in c.da Piano Chiesa s.n., in Catasto Terreni al Foglio 288, Part. 78 e per il completamento della copertura e dei rivestimento di finitura fronti;*

CONSIDERATO che, con la nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha dichiarato che dette opere non costituiscono pregiudizio per la tutela dell'area soggetto a vincolo paesaggistico, e pertanto come riportato nella scheda per la determinazione dell'indennità risarcitoria il danno causato al paesaggio è da intendersi pari ad euro zero;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, così come riportato nella nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, rilascia l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria;

VISTA la nota prot. n° **1278-VIII del 24/01/2012**, con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 456,34 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 3 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 4,5% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di lieve interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che il suddetto profitto è stato erroneamente determinato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, nella scheda allegata, calcolando in Euro 456,34, in quanto è stato erroneamente applicato alla tipologia d'abuso 3 la percentuale del 4,5% calcolata per abusi rientranti in aree di notevole interesse paesaggistico, e per cui il valore corretto della sanzione paesaggistica ricalcolato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99 ,è pari ad Euro 380,28 da considerare quale profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 3 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 3,75 del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di lieve interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzichè l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La ditta **Pedi Maria**, domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **Euro 380,28** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 3 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 3,75 del valore d'estimo dell'opera, trattandosi di opere eseguite in area di lieve interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
 - versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “ Unicredit S.p.A. Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
 - bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT42P0760116900000012202958 – indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Catania – Cassiere Catania;
- Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela – Unità Operativa 29:

- **originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;**
- **originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.**
- **ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.**

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. N° **1278-VIII del 24/01/2012**, della Soprintendenza di Catania e precisamente che:

- i fronti esterni del fabbricato vengano rivestiti con intonaco tradizionale con colorazione tenue;
- la copertura venga realizzata con manto in coppi siciliani e con pendenza del 30%, così come indicato negli elaborati tecnici;

Il Comune di Caltagirone (CT) vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l'esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 3) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 380,28** sul Capitolo 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2016;

Art. 4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 6) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 30 maggio 2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to**